

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 5 agosto 2021, n. 239
“Società Cooperativa sociale Noi per Voi – Autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art.3, comma 3, lett. c) e dell’art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2020 e ss.mm.ii., R.R. n. 5/2019, per un Centro diurno disabili, con dotazione complessiva di 25 posti denominato “Tra sogno e realtà” sita in Lecce alla Via Perulli n. 7.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1242 del 22/07/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente ad Interim della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Personale e Organizzazione 29 settembre 2020 n. 28 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’ - Assistenza Sociosanitaria;

In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone:

- **all’articolo 3** che: *“Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo: (...)*

c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di proprio competenze (...)”;

- **all’articolo 8**, *“ 1.Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria soggetta ad autorizzazione all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune . 2. Alla domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante l’agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernete il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impiegare nella struttura (omissis) 5. La Regione e il Comune avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione. L’accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro 90 giorni dalla data di conferimento dell’incarico”.*, tra cui quello oggetto del presente provvedimento”;

- **all’art. 29, commi 6**, che:

“6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);

b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);

c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);

- d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);
- e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);
- f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);
- g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);
- h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);
- i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);
- i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:
- 1) il fabbisogno regionale di strutture;
 - 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;
 - 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale".

In attuazione del predetto articolo 29, è stato emanato il R.R. n. 5 del 21/01/2019, entrato in vigore in data 9/2/2019, ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili" (pubblicato sul B.U.R.P. n. 9 del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali i centri diurni disabili ex art 60 del RR 4 del 2007.

L'art 9 comma 2 del suddetto Regolamento 5 del 2019 prevede espressamente:

"2. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, il fabbisogno di posti letto in regime residenziale di mantenimento e di posti in regime semiresidenziale di mantenimento per disabili è stabilito in misura pari a:

- a) numero dei posti letto/posti di cui al successivo articolo 10, comma 1 con l'aggiunta di:
 - i. trenta per cento (30%) di posti letto aggiuntivi di nuclei di mantenimento per disabili;
 - ii. trenta per cento (30%) di posti semiresidenziali aggiuntivi di nuclei di mantenimento per disabili distribuiti su base distrettuale e tenendo conto dei distretti sociosanitari carenti o parzialmente carenti di posti."

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui in relazione al fabbisogno stabilito con le delibere predette, dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Con DD n. 355 del 17/12/2020 avente ad oggetto "Regolamento Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I bimestre" in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalla DGR n.2154 del 2019 sono stati fissati i criteri per l'assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell'ipotesi di "posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti" ovvero di "fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto".

Contestualmente, con la DD n. 355/2020 sono stati assegnati in via provvisoria i posti rinviando a successiva

determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017.

Con determinazione dirigenziale n. 66 del 04/03/2021, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., questa Sezione ha espresso parere favorevole al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Lecce in relazione all'istanza della società Cooperativa Sociale Noi per Voi per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 con n. 25 posti, denominato "Tra sogno e realtà" da realizzarsi nel Comune di Lecce, ubicato alla Via Perulli n.7, con la prescrizione a pena di annullamento ex art 21 nonies L. 241 del 1990 che la società Cooperativa sociale Noi per Voi, "invii entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, la planimetria con l'individuazione definitiva della destinazione d'uso dei locali secondo le previsioni riportate in premessa ed il contratto di compravendita definitivo relativo all'immobile situato nel Comune di Lecce, ubicato alla Via Perulli n.7." e con le seguenti precisazioni:

i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Cooperativa Sociale Noi per voi e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;

ii. La società Cooperativa Sociale Noi per voi è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 31.01.2020 e dalla documentazione integrativa del 26 gennaio 2021, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;

iii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Lecce, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Cooperativa Sociale Noi per voi alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.

iv. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 25 posti letto si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 5/2019;

v. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6."

Con istanza trasmessa via pec in data 22/04/2021, acquisita al protocollo di questo ente al n. AOO 183 7319 DEL 04/05/2021, formulata secondo il modello di domanda allegato alla DGR n. 2154 del 2019, la Società cooperativa sociale Noi per voi, ha trasmesso a questa Sezione istanza di autorizzazione all'esercizio (modello AUT-8) compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, Giannotti Giulia Antonietta, relativa al Centro diurno disabili, allegandovi:

1. Dichiarazione sostitutiva atto notorio del 22/04/2021 sottoscritta dalla Sig.ra Giannotti Giulia relativa al possesso dei requisiti di cui al RR 5 del 2019;
2. Atto di autorizzazione alla realizzazione prot. n. 46037/2021 (autorizzazione n. 12/2021);
3. Segnalazione certificata di agibilità del 15/02/2018 relativa all'immobile sito in Lecce alla Via Perulli n. 7;
4. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico del 22/12/2017;
5. Dichiarazione di conformità dell'impianto idrico fognario del 22/12/2017;
6. Dichiarazione di conformità dell'impianto termico del 22/12/2017;
7. Dichiarazione di conformità delle opere autorizzate con CILA n. 1619/2017 a firma del Geom. Luigi Bianco;
8. Visura catastale dell'immobile del 11/12/2017;
9. Nulla Osta in deroga al trattamento appropriato di cui all'art 10 bis del RR 26/2011 rilasciato del Comune di Lecce;
10. Certificato di idoneità statica del 11/12/2017;
11. Ricevuta prot. N. 56893/2021 ad oggetto *"comunicazione di fine lavori della pratica n. 385/2021/Cila con protocollo 41723 2021"*
12. Comunicazione di inizio lavori asseverata del 21/03/2021;
13. Dichiarazione di non assoggettabilità alle norme di prevenzione incendi del 19/04/2021;
14. Attestato di formazione sul *"Corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio"* rilasciato alla Sig.ra Giannotti Giulia Antonietta;
15. Dichiarazione ai sensi del Dpr 445 del 2001 di assenza di condanne penale e procedimenti;
16. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto della Società Cooperativa Sociale "Noi per Voi";
17. Contratto di locazione a canoni crescenti sottoscritto in data 18/03/2021 e relativa ricevuta di registrazione all'Agenzia delle Entrate;
18. Planimetria generale;
19. Layout piano terra scala 1:100;
20. Dichiarazione a firma del Geom Luigi Bianco di conformità della struttura alle previsioni della L 89/13;
21. Carta dei servizi del Centro diurno e Progetto assistenziale;
22. Regolamento interno;
23. Piano educativo individualizzato;
24. Dichiarazione sulla Dotazione organica unitamente ai CV del personale;
25. Contratto per la Somministrazione dei pasti.

Con nota prot. n. AOO_183/PROT/11/05/2021/0007809, in riscontro alla predetta richiesta di autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 LR n. 9 del 02/05/2017 ss.mm.ii., questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce, ad effettuare idoneo sopralluogo, presso la sede del Centro diurno, finalizzato alla verifica dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 5/2019 per centro diurno disabili nonché a verificare nel corso del sopralluogo il soddisfacimento della prescrizione posta nel parere di compatibilità rilasciato con DD n. 66 del 2021.

Con nota pec prot. 111290 del 12/07/2021, in riscontro alla nota di incarico, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE ha trasmesso ad esito del sopralluogo ai fini della verifica dei requisiti minimi, organizzativi e strutturali per l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art 8 comma 3 della LR 9 del 2017 scheda delle operazione di verifica.

Nella predetta scheda il Dipartimento di prevenzione dichiara che la struttura *"risulta in possesso dei requisiti oggetto di verifica"* e rilascia parere favorevole con la seguente motivazione:

"in riferimento alla nota prot. n. 7809 dell'11/05/2021 del Dipartimento di Promozione della Salute, Benessere

*sociale e Sport Regione Puglia, inerente la documentata istanza della Sig.ra Antonietta Giannotta della Cooperativa sociale Noi per Voi, con sede legale in Via Vecchia Surbo 52, vista la documentazione indicata a pedice, considerata la sussistenza dei requisiti di cui al RR 5 del 2019 per i centri diurni per diversamente abili, **si esprime parere favorevole ai fini dell'autorizzazione all'esercizio ed il funzionamento della struttura**".*

Dalla scheda delle operazioni di verifica e dalla relativa documentazione allegata si evince, tuttavia, che la struttura non era in possesso al momento del sopralluogo della documentazione in materia di sicurezza antinfortunistica e in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

In merito alla verifica dei requisiti organizzativi il Dipartimento di Prevenzione inoltrava, elenco degli operatori con indicazione della qualifica, del titolo di studio e della tipologia di contratto (Modulo A_ Tabella 1), le lettere di impegno all'assunzione a tempo indeterminato degli operatori ivi indicati, lettera di conferimento dell'incarico al responsabile sanitario al Dott. Foscarini Paolo, laureato Medicina e chirurgia presso l'Università di Bari e con specializzazione in Medicina fisica riabilitativa.

Con specifico riferimento alla figura dell'educatore professionale si precisa che, come stabilito nella circolare (r_puglia/AOO_005/PROT/03/05/2021/0003539) è da ritenersi conforme alla normativa l'assunzione di un operatore quando ricada in una delle seguenti opzioni:

1. Educatore professionale sanitario con laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione e relativa iscrizione all'albo di cui al DM del 13 marzo 2018;
2. I soggetti senza il titolo di cui al punto 1. ma che siano iscritti all'elenco speciale istituito presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (legge 145/2018, art. 1 comma 537);
3. I soggetti senza il titolo di cui al punto 1. che alla data del 01.01.2018 abbiano un contratto di lavoro con la struttura sociosanitaria oggetto di verifica e che a quella data abbiano svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi;
4. Educatori professionali socio-pedagogici nel limite di *massimo un terzo*, calcolato sul numero di educatori professionali (unità a tempo pieno oppure debito orario settimanale) previsti nelle tabelle dei requisiti organizzativi dei RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019, con arrotondamento del valore ottenuto in eccesso per frazioni superiori allo 0,5 e in difetto, per frazioni inferiori allo 0,5,

Inoltre, l'art 7 della LR 8 giugno 2021, n. 15 *"Requisiti organizzativi per RSA e Centri diurni per anziani e disabili: educatore professionale socio-sanitario"* ha previsto che *"1. Nelle strutture socio-sanitarie RSA e Centri diurni per anziani e disabili la figura dell'educatore socio-sanitario può essere sostituita dall'educatore socio-pedagogico, già autorizzata ai sensi del r.r. 4/2007"*.

Alla luce dell'introduzione di tale previsione normativa, è pertanto, ammessa anche l'assunzione di educatori socio-pedagogici in alternativa all'educatore professionale sanitario dotato di specifica formazione.

Considerato quanto sopra

Si propone di

di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 4/2019 e D.G.R. n. 793 del 2/5/2019, a *"Noi per voi soc. cooperativa sociale"*, con sede legale in Lecce alla Via Vecchia Surbo n. 52 (P.Iva 04650010756) **l'autorizzazione all'esercizio di un centro diurno disabili ex RR 5 del 2019**, con dotazione complessiva di **25 posti**, denominato *"Tra sogno e realtà"* sita in Lecce (LE) alla via Perulli, n. 7, il cui Responsabile sanitario, come dichiarato nell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio, e nella lettera di conferimento di incarico è il **dott. Dott. Foscarini Paolo**, laureato in medicina e chirurgia presso l'Università di Bari il 26/10/2005, specializzato in Medicina fisica e riabilitativa in data 22/10/2009 e iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di Lecce, con la seguente prescrizione:

il legale rappresentante del centro diurno in oggetto, entro e non oltre 20 giorni dalla comunicazione della presente autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia della medesima trasmetterà a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE che ne valuterà la congruità e ne darà attestazione a questa Sezione entro i successivi 10 giorni

- copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nel centro diurno in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
- dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del responsabile sanitario nonché dichiarazione dello stesso in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione con cui, il legale rappresentante della società, in merito agli educatori professionali attestati, la ricorrenza di una delle ipotesi di cui alla circolare Regionale Prot. n. r_puglia/AOO_005/PROT/03/05/2021/0003539 ovvero della fattispecie di cui all'art 7 della L.R. 8 giugno 2021, n. 15 allegando specifica documentazione a corredo;
- documentazione in materia di sicurezza antinfortunistica e in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

- di precisare, inoltre che,
 - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
 - la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - il legale rappresentante è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
 - ai sensi dell'articolo 6.2, del R.R. n. 5/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente Servizio Strategie e Governo
dell'Assistenza alle Persone in condizione di
Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 4/2019 e D.G.R. n. 793 del 2/5/2019, a *"Noi per voi soc. cooperativa sociale"*, con sede legale in Lecce alla Via Vecchia Surbo n. 52 (P.Iva 04650010756) **l'autorizzazione all'esercizio di un centro diurno disabili ex RR 5 del 2019**, con dotazione complessiva di **25 posti**, denominato *"Tra sogno e realtà"* sita in Lecce (LE) alla via Perulli, n. 7, il cui Responsabile sanitario, come dichiarato nell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio, e nella lettera di conferimento di incarico è il **dott. Dott. Foscarini Paolo**, laureato in medicina e chirurgia presso l'Università di Bari il 26/10/2005, specializzato in Medicina fisica e riabilitativa in data 22/10/2009 e iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di Lecce, con la seguente prescrizione:

il legale rappresentante del centro diurno in oggetto, entro e non oltre 20 giorni dalla comunicazione della presente autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia della medesima trasmetterà a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE che ne valuterà la congruità e ne darà attestazione a questa Sezione entro i successivi 10 giorni

- copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nel centro diurno in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
- dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del responsabile sanitario nonché dichiarazione dello stesso in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione con cui, il legale rappresentante della società, in merito agli educatori professionali attestati, la ricorrenza di una delle ipotesi di cui alla circolare Regionale Prot. n. r_puglia/AOO_005/PROT/03/05/2021/0003539 ovvero della fattispecie di cui all'art 7 della L.R. 8 giugno 2021, n. 15 allegando specifica documentazione a corredo;
- documentazione in materia di sicurezza antinfortunistica e in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

- di precisare, inoltre che,
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il legale rappresentante è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 6.2, del R.R. n. 5/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.

di notificare il presente provvedimento:

- Al Comune di Lecce in persona del Sindaco legale rappresentante pt.;

- Alla “*Noi per voi soc. cooperativa sociale*”, con sede legale in Lecce alla Via Vecchia Surbo n. 52 (P.Iva 04650010756) in persona del legale rappresentante Giannotti Giulia Antonietta – (noipervoicoopsoc@legalmail.it)

Il presente provvedimento:

- a) Sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia;
- b) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mario Lerario)